



FinConTec AG  
Hauptstrasse 53 – 9053 Teufen  
Telefono +41 71 333 46 68  
[www.fincontec.ch](http://www.fincontec.ch)  
[info@fincontec.ch](mailto:info@fincontec.ch)

## FAQ

in merito alla nuova legge sui servizi finanziari e le istituzioni finanziarie (LSerFi e LIsFi)

**GENTILI COLLEGHI,**

i fornitori di servizi finanziari svizzeri si distinguono da sempre per la loro vicinanza ai clienti e per le competenze professionali e specialistiche durante la consulenza alla clientela.

Le nuove leggi sui servizi finanziari e istituzioni finanziarie introducono un cambiamento di paradigma in materia di consulenza. I nuovi, numerosi obblighi e norme generano profonda ansia in molti colleghi.

Noi, al contrario, vediamo questa situazione come un'opportunità per migliorare il nostro servizio di consulenza.

In qualità di presidente di VALIDITAS, per anni sono stato coinvolto nel processo legislativo. Il rivoluzionario Business Software di consulenza finanziaria FinConPro è nato dall'accurato esame dei testi giuridici.

In questo modo, la sosteniamo in modo ideale per coniugare nei i servizi di consulenza la tecnologia più avanzata e il suo tocco personale.

FinConPro la assiste in maniera competente e professionale nell'attuazione degli obiettivi e delle norme delle nuove leggi. I clienti saranno più tutelati, la consulenza sarà più sicura e, al contempo, il suo lavoro sarà più piacevole.

Con queste FAQ desideriamo aiutarla ad orientarsi nel mondo della nuova legislazione.



**FONDATORE, WILLY GRAF, LIC. IUR. HSG**

Oltre 25 anni di esperienza nel settore consultivo



**LEGGE SUI SERVIZI FINANZIARI (LSERFI)/LEGGE SULLE ISTITUZIONI FINANZIARIE (LISFI)**

LSerFi/LIsFi pone i fornitori di servizi finanziari di fronte a sfide normative. Lo scopo di questo opuscolo è di richiamare l'attenzione e sensibilizzare i fornitori di servizi finanziari in merito ai problemi e alle sfide future.

LSerFi/LIsFi sono entrate in vigore il 1° gennaio 2020 con periodi transitori temporanei. Pertanto, sono necessarie misure immediate per l'attuazione di queste condizioni quadro.

Il presente opuscolo è un servizio di FinConTec AG, Teufen ed è stato redatto in collaborazione con Theodor Härtsch e Dr. Alexander Eichhorn, Avvocati della Walder Wyss AG, Zurigo.



## PANORAMICA FAQ

Domanda 1:	Qual è lo scopo della LSerFi (Legge sui servizi finanziari) e LIsFi (Legge sugli istituti finanziari)?	p. 5
Domanda 2:	In futuro, come si configura il panorama normativo dei fornitori di servizi finanziari in Svizzera?	p. 5
Domanda 3:	In che modo possono essere suddivisi i vari settori di attività odierni in consulenza alla clientela e gestione patrimoniale?	p. 5
Domanda 4:	A cosa si dovrebbe prestare attenzione riguardo ai consulenti alla clientela ai sensi della LSerFi?	p. 6
Domanda 5:	In quanto consulente alla clientela, entro quando devo iscrivermi in un registro dei consulenti? In quanto fornitore di servizi finanziari, entro quando devo affiliarmi a un organo di mediazione?	p. 6
Domanda 6:	Quali tipi di organizzazioni rientrano nella categoria di gestori patrimoniali interessati da LIsFi?	p. 6
Domanda 7:	Quali sono i requisiti legali per i gestori patrimoniali interessati da LIsFi in termini di capitale minimo, fondi propri e assicurazione per la responsabilità professionale?	p. 7
Domanda 8:	Chi vigila sui gestori patrimoniali secondo LIsFi?	p. 7
Domanda 9:	Quali sono gli obblighi e i requisiti fondamentali dei gestori patrimoniali nell'ambito di LIsFi?	p. 8
Domanda 10:	Quali sono le disposizioni transitorie per i gestori patrimoniali nell'ambito di LIsFi?	p. 8
Domanda 11:	Per la prestazione di servizi finanziari, quali requisiti fondamentali dovranno essere soddisfatti in futuro secondo LSerFi?	p. 9
Domanda 12:	Cosa comportano le verifiche dell'appropriatezza e adeguatezza secondo LSerFi?	p. 10
Domanda 13:	Per la fornitura di servizi finanziari, quali requisiti dovranno essere soddisfatti in futuro in relazione all'organizzazione ai sensi della LSerFi?	p. 10
Domanda 14:	Quali sono le conseguenze del mancato rispetto delle norme di comportamento o dei requisiti organizzativi ai sensi della LSerFi?	p. 10
Domanda 15:	Quali disposizioni transitorie esistono in merito alle norme di comportamento?	p. 11
Domanda 16:	In quanto fornitore di servizi finanziari, devo intervenire concretamente?	p. 11

### DOMANDA 1:

#### Qual è lo scopo di LSerFi (Legge sui servizi finanziari) e LIsFi (Legge sugli istituti finanziari)?

Lo scopo principale delle leggi LSerFi e LIsFi è di aumentare in generale la protezione dei clienti e degli investitori. Le esigenze di tutela individuale dei clienti godono della massima priorità.

Lo scopo secondario delle LSerFi e LIsFi è:

1. mantenere il funzionamento del mercato finanziario;
2. garantire condizioni comparabili per la fornitura di servizi finanziari;
3. aumentare la competitività della Svizzera quale piazza finanziaria.

### DOMANDA 2:

#### In futuro, come si configura il panorama normativo dei fornitori di servizi finanziari in Svizzera?

Fondamentalmente è possibile operare una distinzione tra consulenti alla clientela e gestori patrimoniali. I consulenti alla clientela sono soggetti alla LSerFi. I gestori patrimoniali sono soggetti sia alla LSerFi che alla LIsFi. Inoltre, va notato che il termine consulente alla clientela ha un duplice significato nell'ambito della LSerFi. Da un lato, il consulente alla clientela può fornire servizi finanziari per conto di un fornitore di servizi finanziari; dall'altro, può fornire lui stesso servizi finanziari. Le persone giuridiche non possono essere considerate consulenti alla clientela. Inoltre, è necessario operare una distinzione interna tra consulenti alla clientela iscritti al registro dei consulenti e quelli non iscritti.

### DOMANDA 3:

#### In che modo possono essere suddivisi i vari settori di attività odierni in consulenza alla clientela e gestione patrimoniale?

Prima del 1° gennaio 2020	Dal 1° gennaio 2020	Legislazione
Distributore di investimenti collettivi di capitale	Consulente alla clientela	LSerFi
Consulente in investimenti	Consulente alla clientela	LSerFi
Consulente finanziario in materia di investimenti	Consulente alla clientela	LSerFi
Gestore patrimoniale indipendente	Gestore patrimoniale	LSerFi/LIsFi
Pianificatore finanziario con gestione patrimoniale	Gestore patrimoniale	LSerFi/LIsFi
Gestore patrimoniale CAV PP	Gestore di patrimoni collettivi	LSerFi/LIsFi
Gestore patrimoniale di investimenti collettivi di capitale	Gestore di patrimoni collettivi	LSerFi/LIsFi
Commerciante di valori mobiliari	Società di intermediazione mobiliare	LSerFi/LIsFi
Intermediario assicurativo	Intermediario assicurativo	LSA*

\*LSA = Legge sulla sorveglianza degli assicuratori

**DOMANDA 4:****A cosa si dovrebbe prestare attenzione riguardo ai consulenti alla clientela ai sensi della LSerFi?**

In linea di principio, i consulenti alla clientela devono essere registrati in un registro dei consulenti ai sensi dell'art. 28 LSerFi. Sono esclusi da questa regola i consulenti alla clientela che lavorano per fornitori di servizi finanziari svizzeri soggetti a vigilanza (ad es. banche e gestori patrimoniali). A determinate condizioni, questa eccezione si applica anche ai consulenti alla clientela dei fornitori esteri di servizi finanziari sottoposti a vigilanza.

Ai sensi dell'art. 29 LSerFi, per l'iscrizione nel registro dei consulenti alla clientela devono essere soddisfatti i seguenti requisiti:

1. devono essere dimostrate competenze e conoscenze sufficienti in merito alle norme di comportamento LSerFi;
2. il consulente alla clientela deve aver stipulato un'assicurazione di responsabilità civile professionale;
3. il consulente alla clientela deve essere affiliato a un organo di mediazione;
4. in caso di determinate condanne penali o divieto di impiego o di esercizio, il consulente alla clientela non potrà essere registrato.

Il servizio di registrazione è approvato dall'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari FINMA (FINMA).

**DOMANDA 5:****In quanto consulente alla clientela, entro quando devo iscrivermi in un registro dei consulenti? In quanto fornitore di servizi finanziari, entro quando devo affiliarmi a un organo di mediazione?**

I consulenti alla clientela devono iscriversi in un registro dei consulenti entro il 19 gennaio 2021. L'affiliazione a un organo di mediazione deve avvenire entro il 23 dicembre 2020.

**DOMANDA 6:****Quali tipi di organizzazioni rientrano nella categoria di gestori patrimoniali interessati dalla LIsFi?**

Secondo l'art. 2 sez. 1 LIsFi, rientrano nel concetto di gestori patrimoniali i seguenti tipi di organizzazione:

- gestori patrimoniali e trustee (LIsFi art. 17);
- gestori di patrimoni collettivi (LIsFi art. 24);
- direzione dei fondi (LIsFi art. 32);
- società di intermediazione mobiliare (LIsFi art. 41).

### DOMANDA 7:

## Quali sono i requisiti legali per i gestori patrimoniali interessati dalla LIsFi in termini di capitale minimo, fondi propri e assicurazione per la responsabilità professionale?

Gestore patrimoniale assoggettato alla LIsFi

Capitale minimo, fondi propri e assicurazione di responsabilità civile professionale

Gestore patrimoniale	Gestore di patrimoni collettivi	Società di intermediazione mobiliare
Capitale minimo: CHF 100 000	Capitale minimo: CHF 200 000	Capitale minimo: CHF 1 500 000
Livello adeguato di fondi propri: min. 1/4 dei costi fissi dell'ultimo conto annuale; max CHF 10 000 000	Livello adeguato di fondi propri: min. 1/4 dei costi fissi dell'ultimo conto annuale; max CHF 20 000 000 (per le società di intermediazione mobiliare con conti clienti si applicano disposizioni particolari)	
Assicurazione di responsabilità civile professionale	Assicurazione di responsabilità civile professionale o fondi propri più elevati	

### DOMANDA 8:

## Chi vigila sui gestori patrimoniali secondo LIsFi?

La FINMA e l'organismo di vigilanza sono responsabili per la vigilanza dei gestori patrimoniali. La FINMA è responsabile del rilascio dell'autorizzazione e dell'esecuzione. L'organismo di vigilanza è responsabile della vigilanza permanente. I gestori di patrimoni collettivi e le società di intermediazione mobiliare sono soggetti esclusivamente alla vigilanza della FINMA.

### **DOMANDA 9:**

#### **Quali sono gli obblighi e i requisiti fondamentali dei gestori patrimoniali nell'ambito di LIsFi?**

1. Organizzazione (LIsFi art. 8):
  - adeguate regole di governance interna;
  - gestione del rischio (è possibile l'outsourcing);
  - controlli interni efficaci.
2. Garanzia (LIsFi art. 11):
  - garanzia di gestione impeccabile;
  - buona reputazione;
  - qualifiche professionali;
  - vale anche per i partecipanti qualificati (min. 10% capitale/voti);
  - obbligo di notifica in caso di valore superiore/inferiore al 10%, 20%, 33%, 50% del capitale totale o dei voti totali (eccezione: gestore patrimoniale).
3. Protezione da disguidi e frodi (LIsFi art. 13):
  - designazione come gestore patrimoniale, gestore di patrimoni collettivi e società di intermediazione mobiliare, ecc. solo con un'autorizzazione adeguata.
4. Outsourcing (LIsFi art. 14):
  - autorizzato se terzi hanno le capacità/conoscenze/esperienze/autorizzazioni necessarie;
  - selezione/istruzione/monitoraggio accurati.
5. Transazioni internazionali (LIsFi art. 15):
  - obbligo di segnalazione all'autorità di vigilanza (filiali/succursali/partecipazioni qualificate all'estero).
6. Organo di mediazione (LIsFi art. 16):
  - affiliazione al più tardi all'inizio dell'attività.

### **DOMANDA 10:**

#### **Quali sono le disposizioni transitorie per i gestori patrimoniali ai sensi di LIsFi?**

Gli istituti finanziari che, al momento dell'entrata in vigore della nuova legge, possiedono un'autorizzazione per la rispettiva attività, ai sensi dell'art. 1 sez. 1 della legge sulla vigilanza dei mercati finanziari (LFINMA), non necessiteranno di un'ulteriore autorizzazione. Devono conformarsi ai requisiti della LIsFi entro un anno dalla sua entrata in vigore.

Gli istituti finanziari non soggetti a obbligo di autorizzazione ai sensi della legge precedente, ma che sono ora soggetti a un obbligo di autorizzazione all'entrata in vigore della LIsFi, vale a dire gestori patrimoniali e trustee, devono far riferimento alla FINMA entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge.

Entro tre anni dall'entrata in vigore della legge, devono conformarsi ai requisiti di legge e presentare una domanda di autorizzazione. Possono continuare a svolgere la propria attività nel periodo di concessione dell'autorizzazione, purché siano affiliati e controllati da un organismo di autodisciplina LRD in merito al rispetto degli obblighi pertinenti.

I gestori patrimoniali e i trustee che avviano la loro attività entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge devono annunciarsi senza indugio alla FINMA e soddisfare le condizioni per l'autorizzazione sin dall'avvio dell'attività. Entro un anno dopo che la FINMA ha autorizzato un organismo di vigilanza, essi devono affidarsi a tale organismo e presentare una richiesta di autorizzazione. Possono esercitare la loro attività fino alla decisione concernente l'autorizzazione, a condizione che siano affiliati a un organismo di autodisciplina secondo LRD e che lo stesso vigili sul rispetto degli obblighi corrispondenti.



## **DOMANDA 11:**

### **Per la prestazione di servizi finanziari, quali requisiti fondamentali dovranno essere soddisfatti in futuro secondo LSerFi?**

#### **Classificazione dei clienti (LSerFi art. 4 seg.)**

In futuro, i fornitori di servizi finanziari dovranno assegnare i clienti a una delle seguenti tre categorie:

1. clienti privati: si intendono i clienti che non sono clienti professionali;
2. clienti professionali;
3. clienti istituzionali.

I fornitori di servizi finanziari possono rinunciare alla classificazione qualora trattino tutti i clienti come clienti privati. I clienti privati facoltosi e le strutture d'investimento private create per tali clienti possono dichiarare di volere essere considerati clienti professionali (opting-out). Alcuni clienti professionali possono dichiarare di volere essere considerati clienti istituzionali. I clienti professionali, che non sono istituzionali, possono dichiarare di volere essere considerati clienti privati (opting-in). I clienti istituzionali possono dichiarare di voler essere considerati unicamente clienti professionali.

#### **Norme di comportamento (LSerFi art. 7 segg.)**

Le norme di comportamento fondamentali sono indipendenti dal rapporto organizzativo tra cliente e azienda. Le seguenti norme di comportamento fondamentali, ad esempio, si applicano ai consulenti della clientela e ai gestori patrimoniali nell'area della mera esecuzione di ordini (execution only), della consulenza sugli investimenti e della gestione patrimoniale:

1. obbligo di informazione (informazioni generali necessarie per il cliente prima di fornire il servizio);
2. obbligo di trasparenza e diligenza (buona fede, parità di trattamento, migliore esecuzione possibile, disposizioni speciali per il prestito di titoli);
3. obbligo di documentazione e rendiconto.

Inoltre, nella consulenza in materia di investimenti devono essere rispettate le seguenti norme di comportamento:

4. devono essere annotate eventuali esigenze aggiuntive dei clienti e le ragioni di ciascuna raccomandazione;
5. verifica dell'appropriatezza;
6. verifica dell'adeguatezza (non appena viene tenuto conto del portafoglio del cliente).

Nella gestione patrimoniale, oltre ai tre punti sopra menzionati (obbligo di informazione, trasparenza, diligenza, documentazione e rendiconto), deve essere presa in considerazione anche la verifica dell'adeguatezza. Il gestore patrimoniale non fa ricorso ai punti specifici della consulenza sugli investimenti. Contrariamente alla consulenza sugli investimenti, la verifica dell'adeguatezza deve essere sempre eseguita, indipendentemente dal fatto che l'intero portafoglio sia preso in considerazione o meno. Se i clienti sono istituzionali, il consulente alla clientela e il gestore patrimoniale sono esenti dalle norme di comportamento. Se i clienti sono professionali, il consulente alla clientela e il gestore patrimoniale possono essere esonerati da determinate norme di comportamento ai sensi di LSerFi.

#### **Pubblicità (LSerFi art. 68)**

La pubblicità relativa alle prestazioni e agli strumenti finanziari deve essere chiaramente riconoscibile come tale. Nella pubblicità si rinvia al prospetto e al foglio informativo di base relativo allo strumento finanziario in questione e si indica dove si possono ottenere.

#### **Consegna di documenti (LSerFi art. 72 seg.)**

I clienti hanno in ogni momento diritto alla consegna di una copia del proprio dossier e di tutti gli altri documenti che li riguardano che il fornitore di servizi finanziari ha elaborato nell'ambito della relazione d'affari. Con il consenso del cliente, la consegna può avvenire in forma elettronica.

#### **Ulteriore contenuto legislativo della LSerFi**

Oltre al contenuto legislativo menzionato, la LSerFi disciplina anche i prodotti strutturati e gli obblighi circa prospetti e fogli informativi di base per strumenti finanziari.

## **DOMANDA 12:**

### **Cosa comportano le verifiche dell'appropriatezza e adeguatezza conformemente a LSerFi?**

#### **LSerFi art. 11: verifica dell'appropriatezza**

Un fornitore di servizi finanziari che offre consulenza sugli investimenti per singole transazioni, senza tener conto dell'intero portafoglio clienti, deve informarsi sulle conoscenze e sull'esperienza di questi e, prima di raccomandare strumenti finanziari, verificare se questi sono appropriati.

#### **LSerFi art. 12: verifica dell'adeguatezza**

Un fornitore di servizi finanziari che fornisce consulenza in materia di investimenti, tenendo conto del portafoglio clienti o della gestione patrimoniale, deve informarsi sulle circostanze finanziarie e sugli obiettivi di investimento, nonché sulla conoscenza e l'esperienza del cliente. Queste ultime si riferiscono al servizio finanziario e non alle singole transazioni.

#### **E-OSerFi art. 17: verifica dell'adeguatezza**

Per determinare le circostanze finanziarie dei clienti, il fornitore di servizi finanziari controlla l'origine e l'ammontare del reddito regolare, i loro beni o le loro attività e le loro obbligazioni finanziarie attuali e future.

Ai fini della determinazione degli obiettivi di investimento dei clienti, tiene conto delle loro informazioni, in particolare per quanto riguarda l'orizzonte temporale e lo scopo dell'investimento, la loro capacità e disponibilità a correre rischi ed eventuali restrizioni agli investimenti.

Può fare affidamento sulle informazioni del cliente, a meno che non vi siano indicazioni che non corrispondano ai fatti.

## **DOMANDA 13:**

### **Per la fornitura di servizi finanziari, quali requisiti dovranno essere offerti in futuro in relazione all'organizzazione secondo LSerFi?**

#### **Misure organizzative:**

- organizzazione adeguata (istruzione)
- garanzia di dipendenti qualificati
- disposizioni speciali per il ricorso a terzi

#### **Conflitti di interesse/retrocessioni:**

- precauzioni per prevenire conflitti di interesse
- retrocessioni: obblighi informativi e divulgativi e rinuncia (da sottoscrivere)
- misure preventive in merito alle transazioni illegittime dei collaboratori

#### **Onere della prova:**

- nessuna inversione dell'onere della prova per i fornitori di servizi finanziari. Una documentazione accurata della relazione con il cliente, inclusi protocolli e schede informative, aiuta a preservare le prove in caso di reclami e controversie con i clienti.

## **DOMANDA 14:**

### **Quali sono le conseguenze del mancato rispetto delle norme di comportamento o dei requisiti organizzativi ai sensi di LSerFi?**

È possibile una responsabilità civile in caso di azione del cliente. Conseguenze penali: sono applicabili sanzioni fino a CHF 100 000 in caso di violazione degli obblighi di informazione, verifica dell'appropriatezza e adeguatezza e gestione delle retrocessioni.

**DOMANDA 15:**

**Quali disposizioni transitorie esistono in merito alle norme di comportamento?**

I fornitori di servizi finanziari sono tenuti a conformarsi alle norme di comportamento LSerFi a partire dal 31 dicembre 2021. I fornitori di servizi finanziari che desiderano conformarsi alle norme di comportamento prima della scadenza di tale termine, devono comunicarlo in modo definitivo alla società di audit, indicando la data scelta.

**DOMANDA 16:**

**In quanto fornitore di servizi finanziari, devo intervenire concretamente?**

Valutazione: sono solo un consulente alla clientela o necessito di un'autorizzazione quale gestore patrimoniale? Come si configura il mio modello commerciale? A quale categoria di gestore patrimoniale appartiene la mia organizzazione?

A seconda del percorso decisionale, potrebbero sorgere altri requisiti normativi per la rispettiva organizzazione.

In ogni caso, il modello commerciale deve essere adattato alla regolamentazione.

Ciò comporta l'istituzione di un sistema IT adeguato, il quale soddisfi la crescente domanda di requisiti in termini di trascrizioni delle relazioni con i clienti;

- senza un sistema (IT), non sarà possibile soddisfare i requisiti di informazione, documentazione e rendiconto, e in particolare una verifica sistematica e standardizzata dell'adeguatezza e appropriatezza;
- una soluzione di sistema digitalizzata dal primo contatto con il cliente all'assistenza a lungo termine sarebbe auspicabile e, probabilmente, verrà adottata come standard di mercato.

Creazione (adattamento) di un regolamento organizzativo e di un sistema di direttiva interna.

Registrazione come consulente alla clientela o domanda di autorizzazione come gestore patrimoniale e notifica alla FINMA.

**HA ULTERIORI DOMANDE?**

**Non esiti a contattarci per telefono o via e-mail.**





**CI CONTATTI**

## **FinConTec AG**

---

**Vuole ottenere un compenso maggiore e più clienti con un minore dispendio di energie?  
Un processo di consulenza digitale conforme alla LSerFi che le fornisce anche un supporto  
ottimale?**

**Provi il demo live, si lasci convincere ed effettui l'iscrizione.**



Hauptstrasse 53  
CH 9053 Teufen



info@fincontec.ch



+41 71 333 46 68



www.fincontec.ch